

**Osservazioni dell'ABI sul  
Documento di consultazione sul 15° aggiornamento della  
Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei Conti",  
sul 21° aggiornamento della Circolare n. 217 "Manuale  
per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e  
per gli IMEL" e sul 74° aggiornamento della Circolare n.  
154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie  
e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per  
l'inoltro dei flussi informativi"**

settembre 2021

## Premessa

Nello spirito di dialogo e costante confronto che ha informato la materia di cui trattasi, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) intende formulare osservazioni e commenti sul *Documento di consultazione sul 15° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei Conti"*, sul *21° aggiornamento della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"* e sul *74° aggiornamento della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"* a valle di una lunga attività di interlocuzione e di analisi tecnica avvenuta nei gruppi di contatto che la Banca d'Italia ha in ambito statistico e nei competenti gruppi di lavoro ABI.

Si comprende che le modifiche apportate mirano a integrare:

- a) le nuove informazioni previste dal Regolamento (UE) 2021/379 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2021 che modifica il Regolamento (UE) n.1071/2013 relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie;
- b) le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti;
- c) gli schemi segnaletici con l'introduzione di alcune voci e dettagli informativi volte a soddisfare esigenze di analisi sui sistemi di pagamento e sui canali distributivi dei diversi prodotti finanziari.

Rispetto alla documentazione di cui si è avuto modo di discutere nell'ambito della usuale attività consultiva svolta dai gruppi PUMA nella fase precedente la consultazione pubblica, si rileva che sono stati modificati alcuni aspetti, che si leggono con favore; altri, invece, creano delle difficoltà e dei costi aggiuntivi, quali quelli relativi ai prodotti e canali distributivi o quelli relativi alle rettifiche per le segnalazioni delle frodi, come esposto nella sezione 1.

L'Associazione è consapevole che gli interventi prospettati in larga misura riguardano il recepimento di normative UE e che per tale ragione non è stata effettuata un'analisi di impatto della regolamentazione. Tuttavia, l'ABI ritiene che tale analisi avrebbe portato un significativo beneficio in termini di consapevolezza di tutte le parti coinvolte – autorità e intermediari soggetti agli obblighi di segnalazione – circa l'onere segnaletico. Ciò appare infatti un elemento

imprescindibile per valutare modalità e processi atti, anche in prospettiva, a minimizzare tale onere, che è obiettivo condiviso dall'Eurosistema<sup>1</sup>.

Il presente documento è stato predisposto raccogliendo i commenti degli Associati ABI; esso è strutturato in tre sezioni: nella prima si evidenziano le osservazioni generali, nella seconda le osservazioni di carattere tecnico; si conclude con una terza sezione che include alcune proposte di modifica formale e alcune richieste di chiarimento.

## 1. Osservazioni generali

In primo luogo, gli Associati ABI sottolineano che le **tempistiche** per adeguare le procedure sono ristrette considerando che entro il 1° gennaio 2022 tutti i sistemi dovranno essere adeguati per effettuare le segnalazioni secondo la nuova normativa.

In secondo luogo, in merito al **concetto di "controparte"**, si osserva che mentre il Regolamento (UE) 2020/2011 fa esplicito riferimento ad operazioni di pagamento ed operazioni di pagamento fraudolente che coinvolgono istituzioni diverse dalle IFM, la Circolare 272 non precisa quale sia la controparte richiesta, ossia se le controparti da segnalare debbano sempre intendersi *diverse da IFM*. Nella Circolare 272 si fa riferimento più generico alla "clientela" o al "beneficiario". Al riguardo, si ritiene opportuno introdurre delle precisazioni in merito all'effettiva controparte richiesta quindi in quali voci si tratti di controparti "istituzioni diverse dalle IFM".

In terzo luogo, in materia di **segnalazione frodi** si rileva che nella Circolare 272 è stata variata la periodicità delle voci relative agli utilizzi fraudolenti, da trimestrale a semestrale.

---

<sup>1</sup> Si vedano a tal proposito:

[www.ecb.europa.eu/stats/ecb\\_statistics/co-operation\\_and\\_standards/reporting/html/index.en.html](http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/co-operation_and_standards/reporting/html/index.en.html)

European Commission (2019). "Fitness check of EU Supervisory Reporting Requirements". *European Commission staff working document entitled*.

European Banking Authority (2021). Study of the cost of compliance with supervisory reporting requirements. *REPORT EBA/Rep/2021/15*.

nonché le istanze rappresentate dal settore bancario europeo nei seguenti documenti: European Banking Federation (2018). "Data reporting: European banks underline need for an integrated and standardized EU framework".

European Banking Federation (2019). "Boosting Europe: Building Trust and Supporting Growth in Europe. EBF recommendations for the EU 2019-2024 legislative cycle and beyond".

Si ritiene che tale modifica rappresenti un cambiamento rilevante per quanto riguarda i flussi di **rettifica** che le banche dovranno inviare: il segnalante, infatti, viene a conoscenza della frode in termini "posticipati" rispetto al trimestre in corso oggetto di invio segnalatico (la base A3 è trimestrale), sarà comunque necessario aggiornare le informazioni delle frodi, rettificando la corrispettiva voce con riferimento ai trimestri T-x in cui l'operazione originaria è avvenuta. L'attuale richiesta della periodicità semestrale impone di strutturare e organizzare tecnicamente con maggiore difficoltà la conciliazione fra le voci del transato (aventi periodicità trimestrale) dei trimestri Tx e Ty e quelle delle frodi semestrali (Tx+Ty). La considerazione sopra esposta nasce dal fatto che "tecnicamente" è più complesso conciliare le operazioni del transato di due trimestri sulle attuali strutture segnalatiche esistenti.

Pertanto, si ritiene opportuno che la Circolare 272 espliciti le tempistiche con cui questi flussi di rettifica dovranno essere inviati: sarebbe forse opportuno ipotizzare di raggruppare tutte le rettifiche sui semestri precedenti in determinate finestre temporali definite, preservando la coerenza con i vigenti Orientamenti EBA relativi alle rilevazioni delle frodi (EBA/GL/2020/01), ma con minori oneri segnalatici per i PSP.

Inoltre, si auspica fortemente che per le voci relative alle frodi, in linea con le attuali segnalazioni ai sensi degli Orientamenti EBA relativi alle rilevazioni delle frodi, venga rispettato il termine di 13 mesi per la notifica e rettifica delle operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite stabilito dalla PSD2 (e relativo D. Lgs. 218/2017 di recepimento nell'ordinamento italiano).

Infine, per agevolare l'attività delle banche si suggerisce la pubblicazione dei controlli allo stesso modo in cui vengono esplicitate le **validation rules** nel Manuale di accompagnamento al Regolamento BCE 2020/2011. Questo renderebbe più immediato il collegamento e le quadrature sottostanti alle numerose voci, consentirebbe di evitare di rettificare a posteriori più voci contemporaneamente in caso di presenza di forme tecniche duplicate in Matrice (ad esempio XXX36 e X58705) e permetterebbe alle banche una quadratura pre-invio ed un controllo qualitativo e quantitativo più accurato sulle voci segnalate. Infine, consentirebbe di non incorrere facilmente nei profili di irregolarità identificati<sup>2</sup> nella *Regulation on infringement procedures in cases of non-*

---

<sup>2</sup> Si segnalano al riguardo:

1) il mancato rispetto della deadline (tempestività) e degli standards minimi nell'invio della segnalazione (*technical compliance* - rispetto delle specifiche e del formato) indicate nell'allegato V della Regulation;  
2) la mancanza di correttezza e completezza dei dati;  
3) la non conformità concettuale.

*compliance with statistical reporting requirements* (cd. *Non compliance framework*) di prossima emanazione da parte della BCE.

Si coglie l'occasione di questa risposta alla consultazione per ribadire l'importanza di avere a disposizione delle FAQ aggiornate con regolarità (ad es. semestrale) ove sia possibile far acquisire all'intera platea dei segnalanti chiarimenti di carattere generale. Infatti, a fronte dell'evoluzione continua di nuovi prodotti e/o di dubbi che sorgono nell'operatività dei segnalanti, si ritiene più efficace ed efficiente, nonché foriero di una applicazione uniforme che contribuisce a una migliore qualità dei dati, disporre di FAQ pubbliche anziché poter beneficiare solo di risposte a richieste di precisazioni bilaterali tra singolo segnalante e la Banca d'Italia.

## 2. Osservazioni di carattere tecnico

### 1) MCC CODE LIST

La lista degli MCC CODE (nuovo codice 02122 della Circolare 154) prevede per i codici sottoindicati un'aggregazione degli MCC CODE analitici rivenienti dai vari circuiti.

G300 Airlines (codes between 3000 and 3350)

G335 Car rentals (codes between 3351 and 3500)

G350 Hotels (codes between 3501 and 3999)

In analogia con gli altri codici presenti nella lista, si propone di acquisire anche i raggruppamenti G300, G335, G350 con valori MCC analitici (ad es. 3000, 3001, ecc). In tal modo i segnalanti potrebbero evitare la riconduzione e l'aggiornamento dei codici originari e la Banca d'Italia potrebbe aggregarli nel tempo in base alle esigenze segnaletiche (anche se, come è ovvio, la numerosità dei record segnalati sarà maggiore).

### 2) CODICE 00903 - CATEGORIA ESERCIZI CONVENZIONATI

L'introduzione del nuovo codice MCC CODE (codice 02122 della Circolare 154) menzionato al punto 1, potrebbe essere utile anche per sostituire l'attuale codice 00903 - CATEGORIA ESERCIZI CONVENZIONATI avente il seguente dominio:

068=alberghi, ristoranti,  
652=distributori carburanti,  
645=abbigliamento,  
771=agenzie di viaggio,  
901=autonoleggi,  
902=linee aeree,  
903=ipermercati, supermercati, grandi magazzini,  
904=vendita per corrispondenza,  
905=altri esercizi al dettaglio.

Il codice 00903 - CATEGORIA ESERCIZI CONVENZIONATI, usato anche nell'attuale versione della Circolare 272, di fatto impone una riconduzione dei codici assegnati agli esercizi convenzionati in base ai domini esposti. Anche in tal caso l'utilizzo dell'MCC CODE in versione analitica potrebbe evitare la manutenzione degli aggregati sopra descritti oltre ad arbitrarie riconduzioni da parte dei segnalanti.

Di seguito si elencano le voci interessate (per alcune il codice 00903 è richiesto solo su alcune sotto voci):

- 58585 - POINTS OF SALE (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM
- 58630 - OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)
- XXX14 - OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)
- 58640 - MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)
- XXX18 - OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)
- XXX09 - OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA
- 58715 - OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE
- 58725 - NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
- 58760 - COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

- 58765 - COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 58770 - COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA.

È ovvio che la numerosità dei record segnalati sarà maggiore.

### 3) OSSERVAZIONI SU ESENZIONI ALLA SCA (VARIABILE NON-SCA) PER OPERAZIONI LATO ACQUIRING CON CARTE DI DEBITO/ CREDITO E CON MONETA ELETTRONICA

#### *3.1: Esenzione SCA per operazioni con carte di debito e di credito lato acquiring*

Confrontando gli schemi di segnalazione di cui all'Allegato III del Regolamento BCE, tabelle 4a e 5a e il corrispondente foglio excel del Manuale operativo della BCE con le voci riportate nella bozza di Circolare 272 in consultazione, sembra esserci un disallineamento fra le motivazioni di esenzione da rilevare.

Nei primi (Regolamento e Manuale BCE) vengono indicate come motivazioni di esenzioni, nel caso di **operazioni non da remoto**: *operazioni ricorrenti, modico valore contactless, terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio e altro*; mentre nel caso di **operazioni da remoto**: *operazioni ricorrenti, modico valore, analisi dei rischi connessi alle operazioni, transazioni avviate al commerciante (MIT) e altro*.

La Circolare 272 nelle corrispettive voci:

- XXX12 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)
- XXX15 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)
- XXX37 - UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO -- RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)
- XXX39 - UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO -- RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

al momento menziona fra i possibili valori della "Variabile non SCA" anche due altre causali che non appartengono alle casistiche dell'acquiring ovvero *beneficiari di fiducia e processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese*: nel caso di

tratti di refuso, queste due valorizzazioni sarebbero da eliminare in tutte e quattro le voci indicate.

### *3.2: Esenzione SCA per operazioni con moneta elettronica lato acquiring*

Analogamente a quanto sopra, per le operazioni con moneta elettronica lato acquiring né il Regolamento BCE né il Manuale operativo prevedono che vengano fornite la motivazione di esenzione SCA.

Invece nella bozza della Circolare 272 in consultazione, la voce

XXX17 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

contiene il riferimento alla variabile "Non SCA". Nel caso di tratti di refuso, la seguente parte della voce contenente la richiesta dalla variabile "Non Sca" sarebbe da eliminare:

*Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci X06, X08, X14, X16, X22 e X24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA: "modico valore", "modico valore contactless", "beneficiari di fiducia", "operazione ricorrente", "terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio", "processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese", "pagamento a sé medesimo", e "analisi dei rischi connessi alle operazioni", "transazioni avviate al commerciante (MIT)" e "altro" (variabile "non-SCA").*

#### 4) OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE

In caso di operazioni eseguite presso esercenti clienti del segnalante tramite carte di credito di altri istituti, si evidenzia l'impossibilità per il segnalante di reperire la modalità di rimborso della carta e lo strumento di verifica utilizzato dall'utente, in quanto questo dato non è in possesso dell'acquirer che gestisce la transazione ma è informazione nota solo all'emittente carta. Di conseguenza potrebbero verificarsi incongruenze di segnalazione anche nelle voci: 58700 - XXX12 - X58660 - XXX37 - X58700 (solo per sottovoce cash back X20 e X22).

#### 5) PERIMETRO SEGNALETICO DEI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO:

La nuova Forma Tecnica XXX26 distingue tra bonifici e altre operazioni. Dato lo sviluppo crescente di tali servizi di disposizione di ordini di pagamento, sarebbe utile chiarire alcune tipologie particolari all'interno della voce "Altro" (ad esempio i giroconti).

In tal senso, potrebbe essere utile, ad esempio, inserire nella FT XXX26, relativamente ai bonifici, un rimando ai criteri segnaletici utilizzati per la popolazione della FT 58550 "Bonifici disposti dalla propria clientela".

### 3. Ulteriori osservazioni specifiche

#### 3.1 Suggerimenti in merito a definizioni

- A pag. 14, **definizione di Operazioni di pagamento basate su carta:** *Servizi basati sull'infrastruttura e sulle regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito, prepagata o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento.*

Si ritiene che la parte evidenziata in giallo possa generare confusione perché il concetto di "pagamento tramite" viene utilizzato sia per spiegare le modalità di inizializzazione del pagamento sia (nella parte in giallo) per rimarcare che indipendentemente dalle modalità di inizializzazione rientrano in questa categoria anche le operazioni **regolate** su infrastrutture e secondo le regole commerciali degli schemi di carte.

Si propone quindi di riformulare come segue:

*Servizi basati sull'infrastruttura e sulle regole commerciali di uno schema di carte di pagamento (di debito, prepagate o di credito) per effettuare un'operazione di pagamento utilizzando la carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento.*

A pag. 15, **definizione di Strumento di pagamento basato su carta:** *Qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento*

*adatta, che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012.*

Potrebbe essere utile allineare quanto più possibile questa definizione a quella precedente (Operazioni di pagamento basate su carta). Si propone quindi di riformulare come segue:

- facendo espresso rinvio alla definizione di operazioni di pagamento basate su carte → strumenti di pagamento attraverso i quali sono effettuate operazioni di pagamento basate su carta)

o in alternativa,

- in maniera estesa → Strumento di pagamento attraverso il quale è possibile effettuare operazioni di pagamento basate su carta. Sono compresi, oltre alle carte, anche i dispositivi di telecomunicazione digitali o informatici o software (es. telefoni cellulari, computer) contenenti un'applicazione di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto come definito all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 260/2012.

- VOCE 58577 - BOLLETTINI DI CONTO la definizione è la seguente: *Le banche dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini bancari, postali (es. "Freccia"); le Poste Spa gli incassi effettuati per il tramite di bollettini di conto corrente.*

**Si suggerisce di posporre la parola "postali" dopo la parentesi** perché l'esempio in parentesi si riferisce ai soli bollettini bancari.

- VOCE 58585 - POINTS OF SALES (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM: NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE. La nuova definizione è la seguente: *Apparecchiature automatiche di proprietà della banca segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare l'addebito/accredito automatico del proprio conto bancario a fronte del pagamento dei beni o dei servizi acquistati o prelievo di contante e l'accredito/addebito del conto intestato all'esercente tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dalla stessa banca segnalante o dal gruppo di banche offerente il servizio. Nel caso in cui la proprietà sia in capo ad un soggetto non vigilato (es. proprietà dell'esercizio commerciale) la segnalazione è in capo a chi gestisce l'apparecchiatura.*

Al riguardo si chiede la ragione per cui si fa esclusivo riferimento agli esercizi commerciali, elemento che appare limitativo, visto che anche per normativa

vigente, sono molteplici i soggetti che hanno l'obbligo di dotarsi di POS e nei fatti non solo gli esercizi commerciali ne sono dotati e possono accettare pagamenti con carte.

- VOCE 58590 - AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE) viene integrata la spiegazione di questa voce inserendo questa indicazione *"Vanno incluse altresì le macchine a disposizione della clientela, cosiddetti "Totem" o dispositivi che permettono il prelievo di contanti senza la presenza di un operatore"*.

Tale integrazione pare riferirsi alle operazioni che di seguito sono invece definite CASH DISPENSER (A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante).

**Se questa risultasse essere la lettura corretta, sarebbe opportuno utilizzare sempre la stessa terminologia per evitare confusione** (Cash dispenser o Totem oppure utilizzare entrambi i termini in tutti e due i punti del documento).

- VOCE 58625 - OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING). Si propone che la **definizione** di **operazioni di prelievo – cash back** qui presente (*"Formano oggetto di rilevazione le operazioni in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore, nel contesto di una operazione di pagamento su POS o altro dispositivo, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi."*) venga modificata come segue:

*Formano oggetto di rilevazione le operazioni in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore **che ne abbia fatto esplicita richiesta** nel contesto di una operazione di pagamento su POS o altro dispositivo **destinata all'acquisto di beni e servizi che viene regolata per importo pari alla somma del contante erogato e dell'acquisto effettuato.***

La proposta di modifica mira a rendere più chiaro il fatto che parliamo di un'unica operazione tramite POS o altro dispositivo (concetto di "in conjunction" che è presente nella definizione di cash back fornita dalla BCE nell'ambito dei lavori dell'ERPBGWG on access and acceptance of cash<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> *Cashback: The provisioning of cash offered by a merchant, which is only available **in conjunction** with a purchase of goods or services and only offered upon explicit request of the customer, and which is settled as part of a payment transaction.*

Questa stessa proposta, se accolta, deve essere recepita anche nelle seguenti voci:

- 58630 - OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)
- 8635 MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)
- 58640 - MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)
- XXX19 - ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)
- XXX20 - ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)
- XXX23 - OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)
- XXX24 - OPERAZIONI DI PRELIEVO DI CONTANTE CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)
- XXX50 PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA

Per completezza, si aggiunge che per quanto riguarda le operazioni di **cash in shop** (per le quali se trattasi di operazioni di prelievo la segnalazione fa effettuata nelle diverse voci relative ad operazioni con carte di debito, moneta elettronica e carte di credito (cfr. dettaglio che segue) mentre le operazioni di versamento contante: cash in shop sono rilevate all'interno di unica nuova voce xxx21), la definizione che viene fornita è la medesima per tutte le voci e risulta condivisibile poiché in linea con quella fornita dalla BCE nell'ambito dei richiamati lavori dell'ERP<sup>4</sup>.

### **3.2 Richieste di chiarimento**

1) VOCE 58565 - ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA – Al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo, sarebbe auspicabile specificare nella Circolare 272 a cosa ci si riferisce quando si parla di "conti di propria

---

<sup>4</sup> *Cash-in-Shop: The service offered by a merchant, on behalf of payment service provider(s), to withdraw or deposit cash, which is not linked to a purchase of goods or services and which is considered a payment service in the context of PSD2.*

clientela", ossia se il riferimento è solo al conto bancario oppure riguarda anche i conti di moneta elettronica e/o le carte di moneta elettronica dotate di IBAN.

2) VOCE 58577 - BOLLETTINI DI CONTO. Al fine di evitare segnalazioni non omogenee tra banche, per risolvere ogni tipo di dubbio interpretativo, potrebbe essere efficace chiarire se nella suddivisione delle operazioni "effettuate allo sportello e non" il discrimine è da rinvenirsi nella presenza o meno di un operatore. Ci si chiede, infatti, in quale tipologia di operazioni ricadano i pagamenti dei bollettini su ATM e casse veloci, inclusi i pagamenti eseguiti tramite QR code.

3) VOCE 58605 - SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

- a. su tale voce è stata eliminata la seguente specifica "*Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, va indicato il numero di collegamenti mediante i quali il singolo cliente opera*". Si chiede quindi, nel caso di clienti che operino tramite più di una rete, ovvero sia tramite rete Internet (per cui il cliente andrebbe segnalato sul range di sottovoci 06/08/20/22) che tramite altre reti (per cui il cliente andrebbe segnalato sul range di sottovoci 16/18/26/28), per non duplicare la segnalazione di tale cliente, su quale gruppo di sottovoci sia necessario segnalarlo. La sua operatività dovrà essere segnalata sulle sottovoci "Internet" (06/08/20/22) o sulle "altre reti" (sottovoci 16/18/26/28)?
- b. Sempre con riferimento alla voce in oggetto, nel quarto capoverso si legge "*Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con la banca segnalante appositi contratti per l'accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell'anno*". La normativa fa questa specifica solo per i servizi tramite Internet, ma non per i servizi che ricadono sotto le "altre reti" o per quelli compresi nella 58610 relativi al *phone banking*. Si chiede di precisare nella Circolare 272 quale tipo di approccio occorre seguire nel caso di servizi su "altre reti" o *phone banking*.
- c. Un altro dubbio interpretativo attiene i passaggi: "*Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie*" e "*Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale)*". In questo caso, si richiede il numero complessivo dei clienti o dei clienti "attivi" al 31/12? Se ad esempio un cliente ha

effettuato almeno un accesso ai servizi Internet nell'anno, ma durante l'anno risulta poi cessato, dovrà essere segnalato o meno? Si chiede pertanto di specificare in normativa la tipologia di clienti che deve essere segnalata.

Alla voce 58605 può essere ricondotto, ad esempio, il caso di un tipico prodotto telematico Internet ampiamente utilizzato nel mondo aziende, per il quale è possibile il verificarsi della seguente situazione. Un contratto viene aperto in capo ad un'azienda, considerata principale (1), a questa possono essere associate una serie di società collegate (n), che sfrutterebbero lo stesso canale per effettuare la presentazione di distinte con relativo addebito ognuna sul proprio conto corrente.

Dalla lettura della suddetta voce, non è chiaro cosa occorra segnalare:

- se solo il contratto in capo alla società principale (FTD = 1)
- oppure quello in capo alla società principale tutte le associate (FTD = n)
- oppure, solo per le società che utilizzano il canale, indipendentemente dal ruolo di principale o associata, (FTD= X solo società che utilizzano).

In tal caso, la precisazione in merito al conteggio dei clienti da segnalare è fondamentale: va da sé, infatti, che i volumi si moltiplicherebbero o dimezzerebbero a seconda della logica adottata con impatti rilevanti anche sulla distribuzione territoriale.

- d. La voce 58605 menziona anche il caso della segnalazione della banca in qualità di "banca attiva". Se un cliente che detiene, ad esempio, un conto presso due banche (la Banca X, cosiddetta "banca attiva" e la Banca Y) può effettuare tramite app della Banca X un bonifico che parta dal conto della Banca Y, la banca attiva che offre tali servizi in qualità di PISP lo dovrà segnalare? In caso di risposta affermativa, in che modo dovrà avvenire la segnalazione?
- Al fine di fugare dubbi interpretativi, che possano portare a comportamenti non omogenei tra banche, sarebbe utile introdurre nella Circolare 272 una casistica esemplificativa.
- e. Sempre relativamente alla voce considerata, sarebbe utile chiarire nella normativa se i contratti/servizi accessori vadano o meno segnalati.

4) VOCE 58620 - CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO. Nella voce è presente la specifica: "Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dalla banca dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate." Al fine di evitare comportamenti

arbitrari, sarebbe auspicabile specificare in nota cosa debba intendersi per "disabilitate", ossia se tutte le carte revocate e bloccate alla data di riferimento, e per le "bloccate" se solo quelle con blocco definitivo o anche temporaneo.

5) VOCE 58635 - MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING): in merito alle sole operazioni effettuate tramite BANCOMAT Pay<sup>®</sup> nel caso specifico in cui l'utilizzo di BANCOMAT Pay<sup>®</sup> sia associato ad un addebito su IBAN di carta prepagata (esistono altre casistiche, ad esempio, in cui BANCOMAT Pay<sup>®</sup> è associato ad un addebito diretto in conto corrente), si chiede conferma che la transazione vada segnalata tra le operazioni con carte di moneta elettronica. In particolare, si chiede se le seguenti casistiche di operazioni vadano segnalate sulle seguenti sottovoci:

- da X32/X34/X36/X38 - OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH IN SHOP SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA + SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATO CON ALTRE AZIENDE): le operazioni di prelievo cash in shop effettuate tramite App BANCOMAT Pay<sup>®</sup>, nel caso specifico in cui BANCOMAT Pay<sup>®</sup> sia collegata ad un addebito su IBAN di carta prepagata;
- da 02/04 OPERAZIONI DI PAGAMENTO - PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA): le operazioni di pagamento P2B effettuate presso esercizi commerciali tramite App BANCOMAT Pay<sup>®</sup>, nel caso specifico in cui BANCOMAT Pay<sup>®</sup> sia collegata ad un addebito su IBAN di carta prepagata;

6) VOCE 58650 - MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI e VOCE 58725 - NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI. Gli esercizi commerciali per i quali l'azienda svolge funzioni di "acquirer" sembrerebbero essere di fatto gli esercizi "commerciali convenzionati". Si ritiene opportuno chiarire se si intende la medesima cosa.

7) VOCE XXX46 - POINTS OF SALES (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI. Si ritiene utile aggiungere nel documento un'esemplificazione di cosa si intenda per dispositivi diversi da apparecchiature fisiche da segnalare nella voce 58585.

8) VOCE XXX22 DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE. Si ritiene utile aggiungere nel documento un'esemplificazione di cosa si intende per dispositivi *diversi* da POS e da ATM.

9) VOCE XXX27 - UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE. Si ritiene utile inserire nel testo che si tratta di un di cui della voce 58550.

10) VOCE X58567 - UTILIZZI FRAUDOLENTI: ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE.

- a) Sarebbe auspicabile chiarire nella Circolare 272 cosa si intenda per "consenso prestato tramite oppure senza mandato elettronico". Il dubbio infatti è se si debba adottare o meno l'interpretazione restrittiva di cui all'allegato VII "e-mandate" dei Rulebook EPC.
- b) Si ritiene utile aggiungere nel documento un'esemplificazione delle frodi che possano rientrare in questa particolare casistica.

11) VOCI X58705 - UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING) e XXX36 - UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO -- RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING). Si ritiene opportuno specificare all'interno della Circolare 272 se le voci in oggetto hanno o meno lo stesso totale.

12) VOCE 58520 - MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI

Si ritiene che la precisazione "per settore di attività economica si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante che richiede l'emissione" debba essere riportata anche ai rimandi delle seguenti voci: A1 - 03896/04; A1 - 58030/32; A2 - 58381/36; A2 - 58448/22; A2 - 58855/04; EP - 58982/00

13) VOCE 58530 - ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O TRAENZA)

Si ritiene che la precisazione "per settore di attività economica si fa riferimento al settore del cliente dell'azienda segnalante che mette a disposizione la provvista" debba essere riportata anche ai rimandi delle seguenti voci: A1 - 03896/04; A1 - 40090/02-06; A1 - 58030/19; A2 - 58330/02-06; A2 - 58340/02-06; A2 - 58341/02-04-36; A2 - 58448/22; A4 - 58891/06; EP - 58982/00

14) VOCE 58610 - SERVIZI TELEMATICI DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Ancorché si tratti di una dicitura già presente nella precedente versione della circolare, si richiede una precisazione per le sottovoci 18 e 22: servizi telematici offerti dalla banca segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Al fine di fugare dubbi interpretativi, che possano portare a comportamenti non omogenei tra banche, sarebbe utile introdurre nella Circolare 272 una casistica esemplificativa.

15) VOCE 58645 - MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Si ritiene che la variabile "tipo terminale" sia da riferire alla voce "successive operazioni di ricarica" e non anche alla voce "emissione", per le sottovoci 10-12-14-16-18-20.

Nel caso di prima emissione di carte di moneta elettronica di clientela non residente si richiede di chiarire con quale valore debba essere compilato il campo "stato ordinante"; tale valore potrebbe risultare incongruente con il valore fisso 1 del campo "residenza".

16) VOCE XXX04 – MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE

Si ritiene auspicabile precisare se il perimetro dei terminali di pertinenza della banca debba comprendere sia POS che ATM

17) VOCI XXX32 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS E XXX33 – OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO: MOBILE E POS

Nel caso di operazioni lato issuing di clientela non residente, si richiede di chiarire con quale valore debba essere compilato il campo "stato"; tale valore potrebbe infatti risultare incongruente con il valore fisso 1 del campo "residenza".

18) VOCE 58650 – MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Si ritiene auspicabile specificare se gli esercizi virtuali attivi che non transano debbano essere compresi nella segnalazione della sottovoce 06, mancante di dettaglio al contrario delle precedenti suddette.

Nel caso di esercenti non residenti si richiede di chiarire con quale valore debba essere compilato il campo "stato"; tale valore potrebbe infatti risultare incongruente con il valore fisso 1 del campo "residenza".

19) VOCE 58577 – BOLLETTINI DI CONTO

Si ritiene auspicabile specificare, nel caso di pagamento a favore di ente beneficiario non cliente della banca segnalante, la valorizzazione attesa della variabile "settore di attività economica" nelle sottovoci 10 e 12 – bollettini di conto senza mandato. Stante le difficoltà nel reperire tale informazione, si potrebbe ipotizzare la creazione di una voce residuale "NOT APPLICABLE" o "NOT REQUIRED".

20) XXX25 - OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Si segnala che in base ai rientri del testo della pagina della circ. 272 dedicata alla FT XXX25 "Operazioni di pagamento con moneta elettronica: soluzione di

pagamento (lato "issuing")", sembrerebbe che le operazioni di pagamento su Mobile (P2P o altro tipo) riguardino solo i conti di moneta elettronica e non anche le carte di moneta elettronica. Si evidenzia che, se così venisse confermato, di fatto nella nuova FT XXX25 non sarebbe possibile "segregare" i pagamenti P2P eseguiti in forza dell'app BancomatPay®, o similare, con addebito sulla carta di moneta elettronica del soggetto pagatore (quindi confluirebbero insieme a quelli non P2P nelle sottovoci X02/X04).

#### 21) VOCI 58585 E 58586 – NUMERO APPARECCHIATURE POS

Si richiede di uniformare il campo "note" della circolare 154 al fine di avere una generazione corretta e coerente per le controparti non residenti. Seppur trattasi di medesimo perimetro di estrazione, le controparti non residenti sono escluse dalla generazione della voce 58586.

#### 22) VOCE 58170: MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per la rilevazione dei fondi disponibili su moneta elettronica è stata implementata la FT 58170 "Moneta elettronica: fondi disponibili" che non è una voce di Base A3 (trimestrale), ma di Base A1 (mensile). Di contro, salvo errore, non appare chiaro quali siano le Forme Tecniche/Sottovoci di Base A3 ove segnalare:

1. Il valore delle ricariche avvenute nel trimestre su moneta elettronica non emessa nel trimestre (nella FT 58645 "Moneta elettronica, emissione", sottovoci da X22 a X32, viene richiesta la sola rilevazione delle operazioni di ricarica su moneta elettronica emessa nel trimestre di segnalazione)
2. Il valore dell'incremento dei fondi disponibili su moneta elettronica derivante non da ricariche (viste al punto precedente) ma da bonifici (su carte prepagate dotate di IBAN) quali ad esempio l'accredito dello stipendio o della pensione o bonifici veri e propri.

Se la lettura è corretta, si chiede di esplicitare se e come segnalare i seguenti aggregati:

- Per la moneta elettronica (carta/conto) in circolazione al fine trimestre considerato:
  - Numero e valore delle ricariche avvenute nel trimestre (esclusi i bonifici)
  - Numero e valore dei bonifici (in entrata) registrati nel trimestre (i bonifici in uscita sarebbero rilevati nelle FT dei pagamenti con moneta elettronica)
  - Valore dei fondi disponibili a fine trimestre (aggregato che suggeriremmo di rilevare in Base A3)
- Per la moneta elettronica (carta/conto) emessa nel trimestre considerato:

- Numero e valore dei bonifici (in entrata) registrati nel trimestre
- Valore dei fondi disponibili a fine trimestre (aggregato che suggeriremmo di rilevare in Base A3)

### 23) MONETA ELETTRONICA: OPERAZIONI DI ADDEBITO PREAUTORIZZATE (ES. DOMICILIAZIONI)

Si chiede di chiarire le segnalazioni riguardanti in particolare la moneta elettronica dotata di IBAN sulla quale, almeno in teoria, sarebbe possibile impostare pagamenti preautorizzati (c.d. "addebiti diretti") proprio in forza della presenza dell'IBAN.

In particolare, salvo errore, l'attuale testo della circolare 272 non chiarisce se l'operazione preautorizzata su moneta elettronica con IBAN vada segnalata:

- dal lato debitore (moneta elettronica che viene addebitata), nell'aggregato relativi agli "addebiti diretti" (FT 58565 "Addebiti eseguiti su conti di propria clientela") o piuttosto nell'aggregato relativo ai pagamenti "classici", effettuati con moneta elettronica (es. FT 58635 "Moneta elettronica: utilizzi della clientela dell'azienda segnalante (lato issuing", sottovoci 10/14 Pagamenti su Rete, ecc.));
- dal lato creditore (beneficiario del pagamento), nell'aggregato relativi agli "addebiti diretti" (FT 58567 "Accrediti eseguiti su conti di propria clientela") piuttosto che nell'aggregato relativo ai bonifici in entrata (FT 58555 "Bonifici ricevuti da propria clientela").

Se la lettura è corretta, si chiede di esplicitare se e come debbano essere segnalate, tanto dal lato di addebito quanto sul lato di accredito, le operazioni di addebito preautorizzate disposte dalla clientela del PSP segnalante con addebito su moneta elettronica dotata di IBAN.